

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINELLI

INDICE	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni del Presidente :</b>		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	359	Concono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale. ( <i>Modificato della V Commissione permanente del Senato</i> ). (1341-B) . . . . .	370
<b>Disegno di legge (Discussione e rimessione all'Assemblea):</b>		PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	370, 371, 372, 374, 376, 377, 382
Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali. ( <i>Approvato dal Senato</i> ). (1375) . . . . .	360	FALETRA . . . . .	371, 374, 382
PRESIDENTE . . . . .	360, 362, 364, 365	SOLIANO . . . . .	372, 381
VICENTINI, <i>Relatore</i> . . . . .	360	MATTEOTTI GIANCARLO . . . . .	373
PRETI . . . . .	360, 362, 364	ALBERTINI . . . . .	373
ANGELINO PAOLO . . . . .	360, 363	VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	373, 374, 375, 376, 377, 382
FALETRA . . . . .	361	ZUGNO . . . . .	375
ZUGNO . . . . .	361	NAPOLITANO FRANCESCO . . . . .	375
MARZOTTO . . . . .	362, 363	GASPARI . . . . .	377
RAFFAELLI . . . . .	363	<b>Votazione segreta :</b>	
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	365	PRESIDENTE . . . . .	382
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		<hr/>	
Senatore GIRAUDO: Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari. ( <i>Approvata dalla V Commissione permanente del Senato</i> ). (1476) . . . . .	365	<b>La seduta comincia alle 9,40.</b>	
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	365, 367, 368, 369, 370	LONGONI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
RAFFAELLI . . . . .	365, 368, 369, 370	( <i>E approvato</i> ).	
ANGELINO PAOLO . . . . .	366	<b>Comunicazioni del Presidente.</b>	
NAPOLITANO FRANCESCO . . . . .	366, 368, 370	PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Audisio, Bensi, Calasso, Monasterio, Passoni, Salizzoni e Servello sono sostituiti rispettivamente dai deputati Brighenti, Castagno, Ferrari Francesco, Soliano, Bettoli, Gaspari e De Vito.	
BIMA . . . . .	367		
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	368		

**Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali (Approvato dal Senato) (1375).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento tributario delle trasformazioni e fusioni di società commerciali » già approvato dal Senato. La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge. Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la mia relazione sul disegno di legge sarà concisa. Si tratta di un provvedimento che ha dei precedenti in quanto dal 1927 in poi si sono determinate situazioni che hanno richiesto di favorire le trasformazioni o le fusioni di iniziative industriali di società commerciali, al fine di renderle più efficienti agli effetti della produzione e dell'occupazione. Il disegno di legge n. 1375, che ci perviene approvato dal Senato, riguarda le trasformazioni di società regolarmente costituite alla data di entrata in vigore della presente legge. Le fusioni di società di qualunque tipo, anche quelle in forma cooperativa regolarmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuate sia mediante la costituzione di una società nuova sia con la incorporazione di una o più società in un'altra già esistente; le concentrazioni di aziende sociali possono essere effettuate anziché mediante fusione, mediante apporto di un complesso aziendale in altre società esistenti o da costituire.

Per tutte queste operazioni si prevede un diritto per l'imposta di registro forfetariamente fissato in lire 10.000 e per l'imposta ipotecaria nella misura forfettaria di lire 2.000. A queste società regolarmente costituite ed esistenti si aggiungono anche quelle altre attività che, in omaggio al disposto della legge per la perequazione tributaria, venivano parificate alle società quando tali attività fossero tassate in base al bilancio, e quindi avessero possibilità di produrre regolari registrazioni. Nell'adempimento di questa fusione o concentrazione o trasformazione vengono ad essere messe in evidenza delle plusvalenze, le quali plusvalenze hanno due caratteri: o sono fondi per così dire straordinari ed occulti dei bilanci, oppure delle diverse valutazioni dovute alle variazioni del metro monetario che sono intervenute dal momento dell'investimento al momento della nuova valutazione agli effetti di questa concentrazione. Il disegno di legge

prevede che queste plusvalenze vengano tassate quando vengano distribuite o passate ad aumento di capitale, e quindi sia effettuata la corrispondente emissione di azioni. Naturalmente il nuovo ente derivante dalla trasformazione o fusione della nuova società che concentra società preesistenti, rappresenta un nuovo massimo imponibile agli effetti della ricchezza mobile, dopo che è stata effettuata l'operazione. Quindi, data l'importanza che ha questo provvedimento anche per dare possibilità di strutturare la nostra organizzazione economica in rapporto alle nuove necessità che si dovranno affrontare con l'attuazione del mercato comune, mi permetto di proporre agli onorevoli colleghi di dare la propria approvazione al disegno di legge in parola.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PRETI. Desidero semplicemente dire che era molto propenso a questo disegno di legge quando esso fu proposto molti mesi fa, in particolare per quella parte che riguarda la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile. Originariamente tutto questo era stato proposto in relazione all'entrata in vigore del Mercato comune europeo. Ma poi mi sembra che il relatore del disegno di legge al Senato, Trabucchi, abbia potuto dimostrare che il Mercato comune europeo non c'entrava molto, e di conseguenza il provvedimento al Senato è stato approvato, ma il riferimento al Mercato comune europeo è stato tolto. Pare anche a me che quel Mercato comune europeo fosse una occasione, quasi un pretesto posto nel disegno di legge. La realtà è che in Italia da molti lustri le trasformazioni e le fusioni di società commerciali sono sempre agevolate dal punto di vista fiscale. Finita l'applicazione di una legge, se ne approva un'altra, e andiamo avanti così. Non vorrei fare la storia di queste esenzioni e facilitazioni fiscali, ma è una storia abbastanza lunga. Ora se il relatore al Senato, senatore Trabucchi, che è persona indubbiamente assai competente in materia finanziaria, ha proposto di togliere il riferimento al Mercato comune europeo perché non ha ragione d'essere, mi sembra che, dal momento che l'idea di questa legge è venuta al suo presentatore in relazione all'entrata in vigore del Mercato comune europeo, venga in tal modo a cadere la ragione stessa per cui si era pensato di disporre queste facilitazioni in materia di trasformazione e fusione di società commerciali.

ANGELINO PAOLO. L'onorevole Preti ha detto delle cose esatte, anche se non ha voluto condurre a termine la storia di questa trasformazione. Ed è questa una storia un po-

chino lunga. Comincio a chiedermi la ragione per cui su di un argomento di tanta importanza non si sia sentito il dovere di approfondire tutta la materia. Non dico che questa non sia la sede competente, ma trattandosi di materia che può avere grande importanza economica nel nostro paese, si sarebbe dovuta fare una relazione scritta per mettere tutti i deputati in condizioni di serenamente giudicare. Non ritengo che la relazione orale svolta dal relatore sia sufficiente. Dovrebbero essere considerati con attenzione tutti i precedenti. Ho letto la discussione e la relazione svolta in Senato in proposito. E sono affiorate delle enormi perplessità. Noi abbiamo letto anche in giornali finanziari molti commenti. Secondo un articolo del giornale « 24 ore », pareva quasi quasi che si dovesse fare un dispiacere a queste società perché in caso di fusione si dovrebbero tassare le plusvalenze, mentre se invece le società rimanessero staccate come erano prima della fusione, le plusvalenze non verrebbero tassate. Un altro articolo, che ho sotto mano e che riguarda pure la tassazione delle plusvalenze, cerca di convincere che in fondo non è un gran male questo provvedimento per queste società. Noi invece siamo convinti che il disegno di legge rappresenti un gran vantaggio per le società, tanto è vero che queste insistono con particolare vigore. Noi dobbiamo considerare il fatto che queste plusvalenze, che emergono al momento della fusione, in realtà non sono state mai tassate. Ha detto bene l'onorevole Preti il quale sa che nel 1948 sono già state concesse agevolazioni fiscali per fusioni e concentrazioni di società e sono state emanate norme per la rivalutazione degli aumenti di capitale derivanti dalla rivalutazione monetaria. E in quel caso poteva esserci la giustificazione della rivalutazione monetaria. Ma nel 1951, quando questo motivo non c'era più, vi fu la legge del gennaio 1951, n. 25, che prorogò le agevolazioni fiscali precedenti con effetto retroattivo al 13 agosto 1949 e per un anno dall'entrata in vigore della legge. La legge n. 603 del 6 agosto 1954 ha un articolo 30 dove si parla dell'imposta di registro e ipotecaria con un minimo fisso per trasformazioni di società per azioni. Andiamo a vedere la legge 18 ottobre 1955, n. 930 e troviamo ancora agevolazioni tributarie per la trasformazione e fusione di società immobiliari. Tutto questo — e mi è stato confermato da procuratori alle imposte dirette e da procuratori del Registro — ha portato al fatto che in realtà a forza di trasformazioni, fusioni, non si sono mai potute tassare le plusvalenze. Adesso vi è questa nuova

proposta: non si tasseranno le plusvalenze, perché è detto chiaro che saranno tassate quando diventeranno aumenti di capitali. Fra qualche anno avremo un nuovo provvedimento, e così le plusvalenze non saranno mai tassate. In questo modo si favorisce veramente l'evasione fiscale, perché tutte le riserve occulte che le società costituiscono, sappiamo benissimo che praticamente costituiscono evasioni al fisco.

Ci riserviamo poi di continuare il nostro discorso per chiedere altre informazioni.

FALETRA. Non mi occupo delle questioni fiscali, di cui si sono occupati, per competenza, i colleghi Preti e Angelino. Voglio però rilevare come con la scusa del M.E.C. ci troviamo a favorire quella concentrazione finanziaria, che porta indubbiamente al rafforzamento dei cartelli e dei monopoli. Ora mi sembra strano che, nel momento in cui il Governo sbandiera nel suo programma la volontà di fare delle leggi anti-trust e antimopolio — questi argomenti vengono ripetuti ogni momento dai vari Ministri — mi sembra strano, dicevo, che noi, prima ancora di prendere in considerazione queste proposte, ci mettiamo a favorire, attraverso questa legge, la concentrazione monopolistica soprattutto nei riguardi delle grandi società. Quindi mi pare che questo provvedimento vada contro ogni logica di uno sviluppo economico ordinato del nostro paese e, per questa ragione, siamo assolutamente ostili a questo provvedimento. Colgo l'occasione per chiedere alla Commissione, attraverso l'ordine del giorno che presenterò, il non passaggio agli articoli per questa legge e, subordinatamente al non accoglimento di tale ordine del giorno faccio presente che sarà presa in considerazione la possibilità di chiedere la rimessione in Assemblea del disegno di legge.

ZUGNO. Mi scuso per non aver ascoltato la relazione dell'onorevole Vicentini. Ho sentito però le dichiarazioni degli onorevoli Angelino e Faletra. Da una parte si dice che il disegno di legge rappresenterebbe una evasione fiscale; dall'altra si dice che con il provvedimento si favorirebbero le concentrazioni. È indubbio che il momento che attraversiamo è di notevole novità nei confronti del passato. Abbiamo cioè aderito a un trattato che allarga quelle che sono le sfere di azione dei nostri commerci, e che porta a contatto la nostra economia con quelle di altri paesi molti più direttamente che non nel passato; e questo fatto mette nella necessità anche l'economia italiana di adeguarsi a quelle che sono le esigenze e le strutture delle nazioni con le quali domani

dovremo competere ed avere un unico mercato. Mi sembra quindi che in questo periodo sia indispensabile trovare gli strumenti giuridici e fiscali che aiutino l'adeguamento delle nostre strutture economiche e delle nostre imprese a quelle che sono le prospettive che si aprono per il mercato comune.

Mi sembra quindi che, se c'è un momento in cui si debbano prendere in considerazione le massime agevolazioni perché le strutture delle nostre aziende abbiano ad adeguarsi alle prospettive future della economia della nuova comunità europea, sia proprio questo. Quindi non è questione di aiutare delle evasioni fiscali, che nessuno desidera (né d'altra parte alcuno di noi ha nessun legame con queste aziende); ma si tratta di creare lo stimolo e le condizioni perché le varie aziende abbiano a poter vedere prospettivamente quella che è l'attività da svolgere e adeguare le loro strutture. Data questa situazione mi sembra che, come del resto è stato fatto anche in altre nazioni, per esempio in Francia un anno fa e anche in Germania, ci si debba adeguare alla realtà e approvare il provvedimento. Sono quindi favorevole nella maniera più assoluta alla approvazione di questa legge. Si potrà discutere su qualche particolare, ma nello spirito indubbiamente la legge intende aiutare tutta la nostra economia ad inserirsi nella comunità europea.

MARZOTTO. Vorrei chiarire al collega Faletra che il mio gruppo è quello che ha presentato la nota proposta antimonopolio. E il mio gruppo in pari tempo è favorevole all'azione del Governo volta ad allineare le strutture della economia italiana su quelle del Mercato comune. Ora se l'onorevole Faletra, a nome del suo gruppo, dice che è contrario al Mercato comune europeo, allora è perfettamente coerente nel non volere questo provvedimento che allinea le nostre strutture su quelle del M.E.C. Un po' diversa invece dovrebbe essere la posizione dell'onorevole Angelino o dell'onorevole Preti che non rappresentano la stessa posizione.

PRETI. No, no! Io sono favorevolissimo al Mercato comune.

MARZOTTO. Se però si vuole inserire la nostra economia nel M.E.C. occorre in ogni campo adeguarne le strutture. Questo provvedimento, sia pure con qualche deficienza che loro forse possono rilevare e che non è stata esaminata in pieno ancora, intende appunto mettere le società piccole e medie in condizioni di operare quelle fusioni e trasformazioni tali da renderle pari come dimensioni e funzionalità a quelle operanti soprattutto in Germania

o negli altri paesi del Mercato comune. Sono d'accordo che un provvedimento quando passa per questa Commissione che è quella competente possa uscirne senz'altro migliorato. Questo non significa però scartarne l'esame perché si è addirittura contrari. Capisco dunque la posizione del gruppo comunista, mentre comprendo meno quella dell'onorevole Angelino e dell'onorevole Preti. Io vorrei anche rammentare ai colleghi della Commissione che negli ultimi giorni sono stati rinviati in aula due provvedimenti, che nelle intenzioni del Governo, ed obiettivamente anche nella realtà, avevano una profonda importanza per lo sviluppo della nostra economia. E alludo al disegno di legge n. 1374 in particolare modo, che per iniziativa dell'onorevole Raffaelli è stato rimesso in Aula. Quel provvedimento, insieme con questo, costituì nei giorni e nei mesi scorsi una remora allo sviluppo e all'iniziativa di diverse società le quali stavano per emettere obbligazioni ed aspettavano questo provvedimento per iniziare in base a detta emissione determinati piani; e così pure ci sono numerosi impianti che attendono di essere trasformati. Non so a che cosa si voglia arrivare, però coloro che vogliono un rapido inserimento dell'economia italiana nel M.E.C. e un rapido sviluppo, devono tener conto che questa remora opposta dal Parlamento non serve come fatto positivo. Se questa discussione non continuerà, allora è inutile presentare l'emendamento che io ho preparato per migliorare, a mio modo di vedere, questo provvedimento. Se invece si rimetterà tutto in Aula vuol dire che ne discuteremo fra qualche mese. Nel frattempo le società dovranno aspettare per costruire gli stabilimenti, o per occupare nuovo personale.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola agli altri colleghi che l'hanno richiesta, vorrei esprimere una sola considerazione, non come Presidente, ma come membro della Commissione.

Si è detto che in definitiva il richiamo alle norme del Trattato costitutivo della Comunità europea ha un fondamento molto discutibile.

Il rapporto, quindi, fra norme aventi per oggetto di realizzare senza eccessivi aggravii fiscali una diversa strutturazione delle nostre imprese, e il M.E.C., non sarebbe effettivamente bene indicato. Ora, come puro argomento di esposizione conoscitiva, mi permetto di far presente che il titolo I della parte III del Trattato, che riguarda la politica della comunità, ha un apposito capo, il secondo, che si riferisce alle disposizioni fiscali, e il terzo che si riferisce al ravvicina-

mento delle legislazioni. E gli articoli 100 e 102, per non ricordare che questi due, chiaramente enunziano la necessità di un riavvicinamento della legislazione in materia fiscale. Ma soggiungo che vi è anche il titolo III della parte II, dove al capo 2 è contemplato un gruppo di disposizioni che regolano la facoltà per ciascun imprenditore dei sei paesi attualmente costituenti la comunità, di stabilirsi in assoluta libertà negli altri paesi ai fini dell'esercizio di tutte le attività. Vi è una graduatoria nella liberazione di questo diritto di « stabilimento », e a me pare che non è assolutamente concepibile in concreto l'esercizio del diritto di stabilimento in una legislazione finanziaria e in una legislazione fiscale che non abbia almeno una armonizzazione nei confronti di quelle che sono, come dire, le interferenze o le ingerenze del fisco nel campo imprenditoriale. Quindi, pur con la massima libertà di disparità di opinione sul merito del provvedimento, a me sembra che il richiamo a quelle norme che io particolarmente ho sottolineato, contenuto nel trattato costitutivo della Comunità economica europea, non sia un pretesto, ma costituisca una realtà giuridicamente fondata.

Ho parlato come membro di questa Commissione, riservandomi anche il diritto di intervenire in seguito.

Come Presidente dò la parola al collega Raffaelli che l'ha chiesta.

RAFFAELLI. Rinunzio alla parola. Volevo fare una domanda. Il Gruppo liberale ha presentato anche una proposta per la riduzione delle esenzioni fiscali di ogni tipo e di ogni genere. Ne riparleremo, però, nel corso della discussione.

ANGELINO PAOLO. Riferendomi alle osservazioni dell'onorevole Marzotto, devo dire che il gruppo socialista non ha mutato alcun parere. L'onorevole Marzotto deve ricordare che noi non abbiamo dato l'approvazione al Mercato comune. Ci siamo semplicemente astenuti. Il nostro voto sarebbe stato favorevole all'Euratom nel caso ci fossero stati due voti e non un voto unico. Essendoci un voto unico, abbiamo dovuto astenerci su tutto. Ma questo non c'entra. Dalla piccola elencazione di leggi che ho fatto, risulta che queste società già avrebbero avuto tutte le possibilità per concentrarsi. La realtà è che si vogliono fare enormi aumenti di capitali senza pagare le imposte. Questa è la realtà! Se della cosa approfittassero le piccole imprese, saremmo i primi ad essere favorevoli. Il fatto è che oggi tutto si riporta al Mercato comune che è un ombrellone che copre tutto. Noi non vogliamo

coprire niente. Abbiamo detto che vogliamo una profonda discussione solo per vedere quali sono gli elementi favorevoli e da approvarsi in questa proposta. Se ci fosse in questo disegno di legge almeno un abbozzo di regolamentazione adeguata, di avvicinamento alla legislazione fiscale straniera, ci capiremmo meglio. Ma qui non si fa che ripetere ciò che è stato già disposto negli anni passati. La realtà è che ogni quattro o cinque anni vi è la necessità di un pretesto per rinnovare queste agevolazioni. Ma dove va a finire in tal modo la finanza dello Stato? Noi stiamo legiferando un po' come se fossimo al termine della legislatura. Io dico che ci vuole un po' di calma e di ponderazione e di tempo, altrimenti mandiamo il bilancio dello Stato in rovina. Dobbiamo proprio noi dell'opposizione preoccuparci del bilancio dello Stato? Si continuano a scaricare delle imposte dirette...

MARZOTTO. Che non danno niente.

ANGELINO PAOLO. Non danno niente perché non vengono percepite.

MARZOTTO. Ma non si fanno le fusioni delle società, se non c'è questo provvedimento!

ANGELINO PAOLO. Capisco bene. Ella, onorevole Marzotto, ha ragione di insistere. Se fossi al suo posto forse farei probabilmente la stessa cosa. Ma la realtà che dobbiamo approfondire è di vedere che cosa si nasconde sotto il provvedimento. È dovere di ogni commissario sviscerare la situazione e farsi dire le conseguenze dai competenti della materia. Quali sono le conseguenze per la finanza dello Stato di questo o di quell'altro provvedimento rimesso in Aula? Sono delle conseguenze gravi. Ella sa che cosa significa se di ogni quattro o cinque società se ne forma una sola, Ella sa quali sono i motivi precipui della concentrazione di società: essi sono o lo scopo di fare in modo che gli accertamenti fiscali nel grosso si sperdano, in quanto ad essi è più facile sfuggire; o procedere più agevolmente ad aumenti di capitale. Questi i principali scopi, ma ve ne sono anche altri della stessa natura. Il modo stesso di presentazione di questo provvedimento al Senato sotto il manto del Mercato comune lascia perplessi.

Si è parlato poi della necessità del provvedimento per permettere l'emissione di obbligazioni: come se si trattasse di provvedimenti contingenti così da richiedere una discussione affrettata! Perché si fanno queste cose? Si tratta di questioni serie, che bisogna affrontare con impegno. Questa è la situazione. Quindi non abbiamo detto a priori che vogliamo scartare questo provvedimento, tanto

che anche al Senato il senatore Roda non ha detto che si rifiutava di esaminarlo. Anzi ha presentato anche degli emendamenti, che la maggioranza si è ben guardata dall'accettare. Non vi è dunque nessun affidamento che questa legge possa portare del bene alla finanza italiana. Pare strano che proprio il senso dello Stato, la difesa del bilancio dello Stato debbano essere prospettati da noi, mentre dovrete essere voi della maggioranza a difenderlo, perché le responsabilità maggiori dovrebbero essere vostre.

PRETI. Io non avrei chiesto la parola se non vi fosse stato l'intervento del Presidente della Commissione il quale ha fatto presente che tra le norme istitutive del trattato del M.E.C. vi sono anche quelle che postulano in un certo senso un ravvicinamento tra le legislazioni fiscali delle sei nazioni per evitare appunto delle distorsioni. Su questo ravvicinamento siamo tutti d'accordo e tutti quelli che come me e come il nostro Presidente vogliono il Mercato comune europeo si augurano che ciò possa realizzarsi.

Mi sembra però un po' difficile metterci sulla strada di un ravvicinamento delle norme fiscali delle varie nazioni quando siamo così carenti in materia di imposizione diretta. Cominciamo dall'articolo 2 (per quanto riguarda l'articolo uno non muovo obiezione alcuna): noi chiediamo che non siano assoggettati all'imposta di ricchezza mobile i redditi e le plusvalenze tutte.

Non capisco perché poi ci si debba riferire all'esercizio seguente se si tratta di redditi e plusvalenze che si riferiscono al momento della fusione. Viene in causa un esercizio solo e non possono essere considerati esercizi seguenti. E fuori discussione, comunque, che si tratti di agevolazioni in materia di imposte dirette.

PRESIDENTE. Ma non è un'esenzione assoluta.

PRETI. È un'agevolazione che servirà per un certo numero di anni a tutti coloro che vorranno fare quelle determinate operazioni di fusione. Agevolazioni ve ne sono già state negli scorsi anni. L'onorevole Angelino ne ha tracciata la storia, o meglio ha creduto di tracciarla perché l'ha iniziata con un certo ritardo, perché in realtà essa comincia prima. In pratica abbiamo avuto disposizioni di questo genere anche nell'anteguerra per cui anche il riferimento al Mercato comune, in questo caso, si rivela un po' fuori luogo. Io credo che dal momento che non esiste una analoga disposizione di legge negli altri paesi del Mercato comune si possa anche noi fare a meno di questa

disposizione legislativa. A parer mio ritengo che se si volesse dimostrare l'assoluta necessità di questo provvedimento legislativo bisognerebbe portare qui i cinque provvedimenti di legge che sono stati presi negli altri cinque paesi del M.E.C. Ma questo non è stato fatto, perché non risponde alla realtà. L'onorevole Marzotto, naturalmente come liberale, deve essere a favore di questa disposizione di legge. Ma io non credo che il richiamo al Mercato comune c'entri, come asserisce l'onorevole Marzotto. Per esempio che cosa c'entra il Mercato comune europeo con la famosa norma che riduce a metà l'imposta di ricchezza mobile sulle obbligazioni? Il M.E.C., io credo, non c'entra proprio per nulla. Si tratta solo di favorire l'emissione di obbligazioni o di azioni e credo che in Italia abbiamo interesse a favorire l'emissione di azioni, se è vero che vogliamo aumentare l'azionariato, come dicono coloro i quali vorrebbero abolire la nominatività dei titoli azionari. Non abbiamo interesse viceversa ad aumentare la emissione di obbligazioni, quando si sa benissimo che le obbligazioni, non rappresentando un valore reale, comportano il danno dell'inflazione. Perciò i piccoli risparmiatori dobbiamo orientarli verso le azioni, come avviene in paesi evoluti sul tipo dell'America, dell'Inghilterra e della Germania. Ebbene, in Italia invece si vogliono favorire le obbligazioni e poi si dice che lo si fa per il Mercato comune. Non sono convinto per nulla di questo e penso che tutti i membri della Commissione, a cominciare dal nostro caro ed egregio Presidente, se vorranno rinviare questa discussione per un esame più approfondito potranno convincersi che le ragioni addotte da me sono degne di una certa considerazione.

PRESIDENTE. Proprio in questo momento l'onorevole Sottosegretario Valsecchi mi ha esibito un appunto dell'ufficio studi del Ministero delle finanze dal quale si rileva che in Francia esiste una legislazione permanente di agevolazione ed esenzione ai fini dell'imposta e dei redditi di ricchezza mobile.

PRETI. L'ufficio studi del Ministero delle finanze lo conosco anch'io. Questi sono appunti di carattere generico! Sarei grato all'onorevole Sottosegretario Valsecchi se ci volesse esibire le disposizioni legislative delle altre nazioni in modo da poterle esaminare e confrontare con le nostre ed ho ragione di ritenere che non sono norme identiche. Un approfondito esame da parte nostra e vostra sarebbe opportuno; nell'eventualità dovessimo avere torto, avremo piacere di ammetterlo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Solo per concludere la discussione e per non lasciar cadere la richiesta di conoscere quali sarebbero le leggi analoghe degli altri paesi partecipanti al Mercato comune, dirò che la legge tedesca relativa alle imposte sulle società, agli articoli 14 e 15, accorda anch'essa particolari facilitazioni per i trasferimenti patrimoniali, le fusioni, ecc. Per la Francia si può fare riferimento e consultare gli articoli 717 e 718 del *code des impôts*. Però, siccome qui è stato esplicitamente detto che si presenterà un ordine del giorno per il non passaggio agli articoli, e che nel caso che l'ordine del giorno fosse respinto, si chiederebbe la rimessione in Aula, il Governo chiede, esso stesso, il deferimento all'Assemblea del provvedimento.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta è conforme a quanto stabilito dal penultimo comma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, ogni nostra competenza in sede legislativa cessa ed il provvedimento sarà rimesso all'Assemblea.

La discussione del disegno di legge è pertanto sospesa.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Giraud: Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci provinciali e comunali deficitari (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1476).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Giraud: « Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci provinciali e comunali deficitari » già approvata dal Senato. Su tale proposta di legge riferirò io stesso.

Purtroppo nel nostro paese è molto sentito il problema del cosiddetto ripiano dei bilanci degli enti locali e provinciali. Tale ripiano deve intervenire quando vi è uno squilibrio tra le entrate ordinarie e le spese obbligatorie, includendo tra queste ultime anche i servizi per i mutui contratti. Vale a dire, quando vi è una situazione di disavanzo economico, devono intervenire soccorsi di carattere fiscale e finanziario. La nostra legislazione del dopoguerra è ricca di soluzioni in materia; vi sono numerosi casi di mutui concessi da parte dello Stato e non vale ora la pena che io elenchi le molteplici situazioni nelle quali gli enti locali si vengono a trovare dopo aver ottenuto il cosiddetto ripiano. Il ripiano è

è fatto, come loro fanno, mediante concessione di mutui, il che si traduce in un aggravio dei futuri bilanci. Secondo me è urgente dare un assetto a questa materia e procedere organicamente.

Il disegno di legge n. 146 che è stato presentato il 1° ottobre 1958 al Senato che reca norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni a talune disposizioni di materie tributarie locali, all'articolo 28, regolava questa materia per un periodo di tempo compreso tra il 1959 e il 1961. Il Senato non ha ancora deliberato su questo disegno di legge e allora è intervenuta la proposta di legge del senatore Giraud la quale dispone che le norme della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari siano prorogate per il triennio 1959-1961 con le modalità previste per l'esercizio 1958; la proposta di legge accorda anche la facoltà alla Cassa depositi e prestiti di accettare, a garanzia dei mutui concessi ai comuni ed alle province, delegazioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Il problema del ripiano dei bilanci deficitari degli enti locali, oggi, carente una legislazione in materia di tributi, è un problema di integrazione di capitali. Noi, oggi, ci vediamo sottoposto un provvedimento che non è nemmeno sul tipo dei precedenti e che ci dà l'illusione di un carattere di provvisorietà e nello stesso tempo la speranza che per l'avvenire si possa procedere in modo diverso.

Si dice che poiché vi sono comuni che non possono pareggiare i loro bilanci, si autorizza la contrazione di mutui per sanare il *deficit*. Viceversa esistono degli enti locali, delle amministrazioni provinciali (e dico questo con la massima obiettività perché i comuni maggiormente deficitari non sono nemmeno amministrati da uomini della mia parte politica) per i quali questa legge non è in grado di operare mancando i cespiti di garanzia. Non so, una volta contratto il mutuo, nelle condizioni nelle quali si trovano, come potranno in un triennio pagare. Impegneranno tutte le loro risorse per il pagamento degli interessi. Mi riferisco al comune di Napoli, di Palermo, alla provincia di Roma e via di seguito. D'altra parte il provvedimento, così come ci viene presentato ha anche un altro carattere: quello del prendere o lasciare, perché se non prendessimo non so come faremmo ad andare avanti.

In ogni caso noi siamo del parere che il Governo avrebbe il dovere di proporre una legge per la integrazione dei capitali degli enti locali; se questo non avvenisse si avrebbe un maggior aggravio della situazione dei bilanci deficitari.

Ancora una volta c'è una formula ambivalente. Sono autorizzati ad agire non solo la Cassa depositi e prestiti, ma anche altri istituti finanziari all'uopo designati. Ed è qui il problema, onorevole Presidente, perché mentre il mutuo contratto dal comune con la Cassa depositi e prestiti comporta un determinato interesse, il mutuo contratto dallo stesso comune con un altro istituto comporta un interesse molto superiore. Così per esempio, la Cassa di risparmio delle provincie lombarde attua un interesse del 6,50 per cento circa ed altri istituti anche il 7,50 per cento. Ed esistono altri istituti ancora che arrivano all'8,50 o all'8,75 per cento o al 9 per cento! Possiamo noi nell'approvare un disegno di legge accettare questa discriminazione di fatto? O non possiamo provvedere in qualche modo? Io credo che i mezzi per provvedere sarebbero almeno due: 1°) il vincolo per tutti gli istituti di applicare un determinato tasso che fosse per esempio quello della Cassa depositi e prestiti. Oggi noi siamo per la diminuzione dei tassi passivi, per la liquidità bancaria e per tutte le altre considerazioni spesso fatte; 2°) ovvero che il Governo non esiti a stabilire un modesto contributo perché quegli enti locali che saranno obbligati a contrarre mutui con altri istituti che non siano la Cassa depositi e prestiti, abbiano per lo meno possibilità di fruire dello stesso tasso mediante un modestissimo contributo dello Stato. Sull'allargamento delle delegazioni a garanzia dei mutui contratti io sono favorevole; anzi personalmente, come rappresentante locale di assemblee di amministratori, ho sostenuto e rivendicato questa necessità, trovandomi di fronte al muro dell'atteggiamento negativo del Governo. Oggi si fa finalmente questa estensione, ed io sono pienamente d'accordo. Anzi vorrei suggerire se non sia il caso di fare una estensione non condizionata a questi mutui, ma una estensione pura e semplice, in modo cioè che questi proventi della I.C.A.P. possano essere dati in garanzia pura e semplice, il che allargherebbe anche ad altre necessità finanziarie dei comuni la possibilità di delegare i cespiti, anche cospicui, provenienti da queste addizionali.

ANGELINO PAOLO. Il Gruppo socialista darà il suo voto favorevole a questo provvedimento di legge, pur riconoscendo che non è questo il modo più ortodosso per risolvere

il problema della finanza locale. Rappresenta però, un campanello d'allarme. Un cespite, forse l'unico cespite fino ad oggi non delegabile, diventa delegabile appunto in riconoscimento della situazione disastrosa in cui si trova la finanza comunale e locale. Conosco diversi comuni che hanno delegato tutte le sovrimposte, hanno delegato le imposte di consumo, hanno delegato i proventi di ogni altro genere. Rimaneva questo cespite, anche per le provincie, e adesso anche questo cespite sarà delegato. Noi approviamo questo provvedimento, augurandoci che questo campanello d'allarme sia sentito comunque dal Governo e dall'altro ramo del Parlamento, dove è giacente un disegno di legge per una piccola riforma della finanza locale, campanello d'allarme che dice che qualche cosa si deve fare, altrimenti i comuni andranno in fallimento, anche perché il nostro modo di legiferare in sostanza porta a una diminuzione delle entrate dei comuni.

NAPOLITANO FRANCESCO. Anzitutto mi dichiaro d'accordo con i colleghi Raffaelli e Angelino per le preoccupazioni che essi hanno esternate circa l'opportunità, anzi la necessità di rinnovare la materia della finanza locale nella sua interezza, ed anche con una certa urgenza. E giustamente essi hanno fatto osservare, specie l'onorevole Raffaelli, che questa proposta di legge che prevede una proroga di tre anni, fa pensare che nei futuri tre anni non si riesca a trattare la materia del riordinamento della finanza locale. Per quanto riguarda invece la questione degli interessi che dovrebbero pagare i comuni per la contrazione dei mutui, sono d'accordo in linea di massima con l'onorevole Raffaelli, però desidererei sottolineare che l'orientamento della Cassa depositi e prestiti circa la concessione dei mutui è quello di preferire i comuni che non hanno più imponibile delegabile, in modo che questi comuni che sono maggiormente dissestati abbiano la possibilità di avere un trattamento di favore, cioè il 5,80 per cento di interesse anziché il 7 o il 7,50 per cento, che non hanno più imponibile delegabile, in modo potrebbero ottenere con altri istituti di credito. Indubbiamente questa proposta di legge per quanto riguarda il secondo comma porta un vantaggio a questi comuni, in quanto che, quando allarga i cespiti delegabili, dà la possibilità ai comuni di avere il finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti, senza ricorrere agli istituti di credito che praticano un interesse maggiore.

Concludendo, credo che sia necessario approvare questa proposta di legge, perché per



lo meno darà la possibilità di studiare il problema con accuratezza e nella sua interezza.

BIMA. L'unica voce discorde è la mia. Voglio esprimere il mio netto dissenso su questa proposta di legge. Con questa proposta di legge non si fa altro che invitare i comuni a fare dei debiti e a condurre una allegra amministrazione (*Commenti*), e si arriva a concedere un premio a coloro i quali non amministrano bene. Posso anche riconoscere che la struttura del testo unico sulla finanza locale debba essere modificata per dare ai comuni la possibilità di vivere e di lavorare. Però vi sono anche migliaia di comuni che stanno con la loro regolarità e rettitudine amministrativa a dimostrare, come malgrado tutto, si possa amministrare bene senza presentare dei bilanci deficitari. Sono queste le argomentazioni che mi inducono ad essere contrario a questo provvedimento.

PRESIDENTE, *Relatore*. Comunico che in questo momento viene presentato un emendamento degli onorevoli Trebbi, Raffaelli e Angelino così redatto: « All'articolo unico aggiungere quanto segue: « I mutui che la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti finanziari all'uopo designati concederanno al comune per i fini previsti per legge non potranno superare il tasso di interesse annuo del 5,80 per cento ».

Come Relatore desidero rispondere alle considerazioni espresse nella discussione.

Non ho alcuna difficoltà a dichiarare che condivido nella integrale sostanza le considerazioni che qui sono state espresse dai colleghi Raffaelli, Angelino e Napolitano, e, correlativamente, non condivido le considerazioni che sono state espresse dal collega Bima. Ed entro nel merito, nel senso che illustro i motivi di questa mia dichiarazione. Noi abbiamo veramente situazioni di grave disagio, soprattutto per i piccoli comuni. Il che non esclude che anche alcuni grossi comuni non si trovino in condizioni di poter operare di fronte alla vastità dei compiti di istituto ai quali devono adempiere. Ho visto un grosso comune nel quale la sola voce « spedalità » pagate per coloro che non sono in grado, supera di gran lunga il miliardo di lire. E nel caso specifico si tratta di un ricco comune, che per sostenere questa spesa, e non ha disavanzo economico. Ma noi abbiamo molti comuni per i quali veramente occorre affrontare il problema della proporzione fra i cosiddetti compiti di istituto ed i mezzi dei quali dispongono. Noi abbiamo una fascia di comuni, come in generale i comuni trentini, che hanno ereditato una saggia amministrazione

dei loro patrimoni boschivi e dove, quindi, le entrate patrimoniali non sono esigue, ma tali da dare ai loro bilanci una buona sicurezza. Ma abbiamo, per esempio, tutta l'altra fascia alpina, per non citare i comuni dell'Appennino, per cui vi è veramente il problema del rapporto fra mezzi e fini degli enti locali. Penso che nel momento nel quale noi riceveremo dal Senato il disegno di legge n. 146, dovremo esaminare il problema della finanza locale particolarmente sotto questo aspetto: gli oneri relativi ai fini di istituto e i mezzi che, a seconda dell'importanza dei comuni, sono a disposizione. Nell'insieme io devo proprio dire che la quantità di spesa è tale che una delegazione sull'imposta fondiaria, pur potendo rappresentare una qualche agevolazione, non costituisce infatti la soluzione del problema.

Condivido pienamente dunque le considerazioni espresse dai colleghi Angelino, Raffaelli e Napolitano Francesco e sono convinto della loro fondatezza. E, proseguendo nell'esame delle considerazioni espresse dai colleghi intervenuti nella discussione, devo dire che veramente anche questo è un segnale, un nuovo campanello di allarme. Non possiamo continuare a ripianare i bilanci in materia di spese obbligatorie con il ricorso al mutuo, aggravando la situazione strutturale e finanziaria dei bilanci. È vero che possiamo anche in sede di bilanci comunali fare il conto di quello che può essere l'accrescimento naturale dell'entrata; però tutto questo non costituisce un principio finanziario: è un po' come la speranza di colui il quale dice: quest'anno non vado bene, chissà che l'anno venturo non vada meglio.

E fra l'altro abbiamo anche una minore possibilità di ricorso alla leva del credito, leva alla quale le buone amministrazioni hanno già abbondantemente ricorso al fine di provvedere alle spese di investimento per la soluzione dei problemi fondamentali locali, come acquedotti, fognature, viabilità, scuole, ecc. In molti casi dunque il prosciugamento di queste disponibilità è già avvenuto; e l'estensione della garanzia ad una imposta che non è un'imposta locale perché non è accertata dai comuni ed inoltre non ha il carattere delle imposte fondiarie, costituisce già una certa distorsione.

Distorsione che può presentare qualche interrogativo anche di fronte a un'altra considerazione. Le delegazioni, finora, erano assise su entrate assolutamente certe, indeformabili, le sovrimposte fondiarie e quella fascia di 3/5 sulla media dell'ultimo triennio relativa alle

imposte di consumo, le quali imposte, essendo assise su consumi di prima necessità, anche se ridotte a tre quinti, potrebbero presumibilmente garantire, anche nelle congiunture più sfavorevoli, almeno il limite di copertura di questi servizi.

Ma una congiuntura economica veramente sfavorevole potrebbe ridurre assai l'imposta di ricchezza mobile, e, correlativamente, l'I.C.A.P. Non vi sono altre soluzioni e lo Stato deve comunque dar modo ai comuni di ripianare il proprio bilancio, altrimenti li metterebbe in condizioni di non poter assolvere i propri compiti in materia di spese obbligatorie. È dunque un ricorso straordinario, ed è appunto per questo che non mi sentirei, entrando nel merito dell'emendamento presentato, di renderlo strumento ordinario per far uso della leva del credito. Mi sembra questa una decisione sulla quale dovremmo meglio riflettere e penso che la sede naturale per tale riflessione sia quella della riforma della finanza comunale che non dovrà riguardare soltanto i tributi, ma anche la possibilità di ricorso al credito.

E soggiungo che condivido anche le considerazioni espresse in materia di costi di questo finanziamento straordinario. La Cassa depositi e prestiti, che, dobbiamo riconoscerlo, svolge un'opera di grande utilità per gli enti locali, non soltanto fa pagare un interesse del 5,80 per cento, che sui mutui trentacinquennali equivale ad una rata costante di ammortamento intorno al 6,70 per cento, ma opera anche con un saggio che è estremamente concorrenziale rispetto agli altri istituti mutualizzanti. Le Casse di risparmio, le Sezioni di credito a medio e a lungo termine chiedono tassi maggiori. La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, ad esempio, chiede il 6,25 per cento, con la condizione di cautelarsi fino al 7 per cento perché considera come concessione facoltativa, la riduzione dal 7 al 6,25 per cento. Resta purtroppo vero quanto fatto qui presente, che cioè i comuni che non trovano accoglimento, per i mutui dei ripiani, presso la Cassa depositi e prestiti, hanno un onere maggiore di interessi da sostenere. Però io chiedo agli onorevoli colleghi che hanno presentato un emendamento in proposito: possiamo noi oggi entrare nel merito di quella che è la politica del credito svolta dalle Casse di risparmio, vincolando questi Istituti a saggi di mutuo non proporzionati alle spese di gestione? Io sarei preoccupato dal fatto che poi da parte delle Casse di risparmio non si cedano più quei mutui di cui i comuni hanno

assoluto bisogno, finendo così con l'aggravare ancora di più la Cassa depositi e prestiti.

È per questo motivo che, pur condividendo pienamente le considerazioni espresse dai colleghi, vorrei pregare i presentatori di questo emendamento di non insistere su di esso e di approvare oggi la proposta di legge così come è stata presentata. Il mio fermo proposito, è che il disegno di legge che a suo tempo ci verrà dal Senato dia luogo al più approfondito esame della materia. Il disegno di legge è all'esame del Senato dal settembre dello scorso anno. In ottobre, quando dovrebbe pervenire a noi, dovremmo avere tutto il tempo necessario per trattare ampiamente la materia.

**NAPOLITANO FRANCESCO.** Le parole espresse dall'onorevole relatore sono validissime: affinché non si insista sull'emendamento degli onorevoli Raffaelli, Angelino ed altri. Vorrei soltanto che si potesse fare una raccomandazione all'Istituto di credito per le opere pubbliche, che opera certamente molto a fianco della Cassa depositi e prestiti, perché usi un trattamento più di favore ai comuni che ricorrono ad esso. Mi risulta che questo Istituto di credito pubblico pratica un interesse del 7 per cento e qualche volta arriva fino all'8 per cento. La raccomandazione è di usare un trattamento più favorevole per i comuni.

**PRESIDENTE, Relatore.** L'onorevole Napolitano non intende presentare, al riguardo, un ordine del giorno?

**NAPOLITANO FRANCESCO.** Sì, presenterò un ordine del giorno in tal senso.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Dopo le osservazioni fatte con chiarezza e competenza dal nostro Presidente, non ho nulla da aggiungere, se non l'invito ad approvare il provvedimento così come è stato inviato dal Senato.

**PRESIDENTE, Relatore.** Chiedo allora ai presentatori dell'emendamento: onorevoli Angelino, Raffaelli e Trebbi se mantengono l'emendamento o lo ritirano. Nel primo caso devo metterlo in votazione.

**RAFFAELLI.** Perché ritirarlo? Non ho capito bene.

**PRESIDENTE, Relatore.** Per diversi motivi. Il primo è che in caso di accoglimento dell'emendamento la proposta di legge dovrebbe ritornare al Senato. Motivo banale nella sua automaticità. Il secondo motivo è che imporremo un limite ad una categoria di istituti di credito a medio e a lungo termine autorizzati a compiere queste operazioni.

Noi non possiamo nei confronti di questi istituti di credito interferire con una politica,

caso per caso, di limitazione dei saggi di impiego. Si tratterà di vedere ad un certo momento, unitariamente, se questi istituti che impiegano denaro in generale a lungo vincolo, possano continuare a chiedere per questo impiego un saggio di interesse che a giudizio di taluni è notevolmente maggiore di quello che dovrebbe essere il costo, comprese le spese di gestione. Si tratta appunto di una materia che va considerato nel quadro degli indirizzi della politica del credito, e non marginalmente, durante l'esame della politica di ripiano dei bilanci dei comuni e degli enti locali.

Un'altra considerazione è infine la preoccupazione che si renda di fatto inoperante la norma per i comuni, mettendoli in condizioni di non ricevere il mutuo da quegli istituti, i quali sono facoltizzati, ma non obbligati dalla legge a concedere il mutuo stesso. Forse, e qui esprimo una considerazione personale, il Ministero del tesoro dovrebbe, in casi di questo genere, stimare quale è l'ammontare e la quantità di questi mutui, mettere in consorzio questi istituti e dire: per tanti e tanti miliardi voi dovete porre a disposizione questi mezzi. Io ricordo che, per un certo tempo, questo metodo fu utilizzato. Comunque evidentemente una considerazione del genere dovrei esporla soltanto quando l'onorevole rappresentante del Ministero del Tesoro fosse qui presente.

Vi è infine la considerazione dell'urgenza del provvedimento, per cui dovrebbe evitarsi il suo ritorno al Senato. È per questi motivi che mi sono permesso di pregare i presentatori di ritirare l'emendamento. In ogni modo se non viene ritirato, devo metterlo in votazione.

**RAFFAELLI.** La prima questione che Ella, onorevole Presidente, ha sollevato circa l'inconveniente di un rinvio al Senato mi pare che sia di poco peso, anche perché, se non erro, la Commissione finanze e tesoro del Senato tornerà a riunirsi per altri provvedimenti. L'altra considerazione è più importante perché riguarda la possibilità di interferire sulla politica creditizia di altri istituti che non sono obbligati ma facoltizzati a simili operazioni.

A parte l'ordine del giorno, io mi domando se abbiamo noi la possibilità di intervenire sul grosso inconveniente che Ella, onorevole Presidente, non ha mancato di rilevare: la differenza dei tassi. Una prima soluzione sarebbe quella di togliere dalla legge l'inciso « e gli altri istituti finanziari all'uopo designati » e quindi indirizzare tutti i mutui sulla Cassa

depositi e prestiti che indubbiamente ha la possibilità di sostenerli: 1500 miliardi di depositi di cui l'ottanta per cento in buoni postali fruttiferi!

A questo proposito potremmo anche rifarci a quanto affermato dall'onorevole Tambroni in Assemblea circa la non necessità per il Tesoro di ricercare fondi sul mercato del credito, il che, poi, si è dimostrato notevolmente inesatto essendo stati reperiti, appunto su quel mercato, trecento miliardi per investimenti cosiddetti produttivi.

Anzi proprio il Sottosegretario Valsecchi potrebbe darci interessanti chiarimenti al riguardo.

Pertanto formulo la richiesta di eliminare dal testo di questa proposta di legge le parole « gli altri istituti » e di rimettere tutte le operazioni di mutuo a carico della Cassa depositi e prestiti.

Come richiesta subordinata pregherei l'onorevole Sottosegretario di relazionarci se la Cassa medesima potrebbe stabilire un *plafond* e non accennare soltanto alla possibilità senza alcuna concreta indicazione.

A questo punto, onorevole Presidente, si appalesa ancor più necessaria quella discussione che noi abbiamo sollecitato e che Ella ha gentilmente accolto, di discutere, in sede di Commissione, la politica creditizia in genere e quella svolta dai supremi reggitori di tale politica (attività del comitato ministeriale del credito), anche in riferimento a questo problema che, pur non essendo di carattere generale per il Paese, riveste tuttavia una notevolissima importanza.

È proprio per affermare la volontà che si è manifestata di operare in questo senso, richiamando l'attenzione del Governo su tale problema, che noi potremmo ritirare l'emendamento e concordare con il collega Napolitano una dichiarazione che inviti il Governo a studiare la questione anche nell'ipotesi da me formulata che accanto a questa legge potesse essere preso un provvedimento in concorso dello Stato nel pagamento degli interessi con una esposizione minima di capitali ed una notevole garanzia per comuni e province.

**PRESIDENTE, Relatore.** Onorevole Raffaelli, fra le due soluzioni, quella che indica l'intervento soltanto della Cassa depositi e prestiti, e l'altra che ritiene necessari anche altri istituti finanziari purché il tasso d'interesse non superi il 5,80 per cento, sarei del parere di aderire alla seconda.

Dato che, nell'ipotesi che non fossero concessi mutui dagli altri istituti di credito (in quanto questi ultimi non si ritenessero suffi-

cientemente sodisfatti dal saggio complessivo del 5,80 per cento), opererebbe sempre, nei limiti delle sue possibilità, la Cassa depositi e prestiti.

Circa la presenza del Ministro del tesoro, tengo a precisare che l'onorevole Tambroni si era messo a disposizione senonché, costretto da impegni in Aula, ha dovuto rimandare la sua relazione in merito alla politica creditizia alla ripresa dei lavori parlamentari.

**NAPOLITANO FRANCESCO.** Per quanto riguarda le proposte dell'onorevole Raffaelli, io sono d'accordo con le ragioni esposte dall'onorevole Relatore anche perché in tal modo si raggiungerebbe l'effetto contrario, non avendo i comuni possibilità di ricorrere ad altri istituti di credito.

Così pure sarei del parere di respingere la subordinata in quanto mi risulta che la Cassa depositi e prestiti non potrebbe assolutamente far fronte a tutte le richieste di mutui.

A questo proposito mi riservo ad ogni modo, di presentare un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Trebbi, Raffaelli, Angelino Paolo, s'intende pertanto ritirato. Poiché nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo, quindi, alle dichiarazioni di voto.

**RAFFAELLI.** Il mio gruppo, pur con le riserve intese a riaffermare la necessità prima della modifica della finanza locale secondo interventi di capitali da parte del Governo, esprime voto favorevole nella consapevolezza della necessità che hanno i comuni di pareggiare i loro bilanci interni.

**NAPOLITANO FRANCESCO.** Per le ragioni emerse da tutto il dibattito, che hanno posto in rilievo la necessità di approvare, anche con carattere di urgenza, la proposta di legge Giraud, a nome del mio Gruppo esprimo parere favorevole alla proposta di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico:

« Le disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari sono prorogate per il triennio 1959-1961, con le modalità ivi previste per l'esercizio 1958.

Anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Istituti finanziari all'uopo designati sono autorizzati ad accettare, a garanzia dei mutui concessi ai comuni ed alle province, ai sensi e per gli effetti del presente articolo, delega-

zioni sull'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e sull'addizionale provinciale alla detta imposta ».

Poiché non vi sono emendamenti il disegno di legge che consta di un articolo unico sarà, direttamente votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

L'onorevole Napolitano Francesco ha presentato il seguente ordine del giorno che reca anche le firme degli onorevoli Raffaelli, Angelino Paolo e Martinelli.

« La Commissione Finanze e Tesoro della Camera, tenuto conto della situazione deficitaria di molti comuni che non trovano facilmente accoglibili le loro richieste di mutui per il ripiano dei loro bilanci presso la Cassa depositi e prestiti, invita il Governo a far sì che il consorzio di credito per le opere pubbliche e altri istituti di credito autorizzati, possano praticare ai comuni che ad essi dovranno necessariamente rivolgersi, un tasso d'interesse più favorevole di quello finora praticato, e comunque non superiore al 6,50 per cento ».

Pongo in votazione l'ordine del giorno.

(È approvato).

#### **Discussione del disegno di legge: Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (1341-B).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale » (n. 1341-B), approvato da questa Commissione nella seduta del 14 luglio 1959 e modificato dalla V Commissione del Senato nella seduta del 17 luglio 1959.

In qualità di relatore riferirò sulle modifiche apportate dal Senato.

Il 14 luglio 1959, in una seduta protrattasi per circa sei ore, abbiamo esaminato il disegno di legge n. 1341 « Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale » e l'abbiamo approvato con notevoli innovazioni in generale a carattere estensivo. Il Senato ha esaminato il testo da noi trasmessogli e, con una diligenza della quale per primo dò atto, ha riconsiderato la materia dando alle varie norme una collocazione più organica. In questa revisione l'altro ramo del Parlamento ha operato spostamenti da un articolo all'altro avendo come scopo precipuo la chiarezza: iniziativa lodevolissima che cercherò ora di illustrare.

In primo luogo c'è una aggiunta, che ha trovato regolamentazione nell'articolo 1, che riguarda le pene pecuniarie concernenti gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari; aggiunta che ha una sua ragion d'esser ben precisa e che viene a sanare un'omissione da noi involontariamente compiuta.

È stata poi apportata una modifica nel limite temporale per l'applicazione del condono. L'articolo 6 del testo da noi già approvato diceva: « Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1958 ». Il Senato ha spostato tale termine fino a tutto il 31 marzo 1959, rientrando così nei limiti del provvedimento governativo che fu presentato il 20 giugno 1959.

Inoltre, mentre noi avevamo introdotto il condono per le pene pecuniarie non superiori a lire 10 milioni previste per le violazioni delle vigenti norme in materia valutaria, il Senato ha ridotto tale limite a cinque milioni di lire.

All'ultimo comma dell'articolo 2 sono state aggiunte poi norme completamente nuove di cui dò lettura: « Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge »; e poi ancora: « non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge ». A questo proposito, però mi sembra opportuno esporre qualche chiarimento.

Il primo comma di questo paragrafo introduce un termine temporale alla estensione del condono: afferma infatti che lo stesso sarà applicato a condizione che la definizione amministrativa dell'accertamento abbia luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dunque, mentre noi avevamo rimesso in pristino i termini per la dichiarazione fiscale, saggiamente il Senato, all'enunciazione del principio di condono in materia di omissione di dichiarazione di imposte dirette o di infedele dichiarazione, ha aggiunto anche l'obbligo correlativo di presentazione o della dichiarazione omessa o della rettifica della dichiarazione infedele. Il condono però diviene operante a condizione che la definizione amministrativa (cioè il consenso dell'ufficio competente) dell'accertamento abbia luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. A mio avviso questo li-

mite di un anno non opererebbe nel caso che ci fosse il ricorso alle commissioni: con tale ipotesi, infatti, saremmo usciti dalla fase amministrativa. Nella seconda parte dell'ultimo comma di questo articolo due viene poi affermato il principio secondo cui il condono non si applica per accertamenti già definiti. Normalmente nei provvedimenti del genere si faceva eccezione per le tasse e le soprattasse e pene pecuniarie già introitate. In tal caso non operava in nessun modo il provvedimento di condono per una chiara ragione: si trattava di un'entrata acquisita per lo Stato e di una uscita sostenuta per il contribuente. Al concetto di pagamento intervenuto, pertanto, si sostituisce quello dell'accertamento già definito.

Occorre tuttavia aver bene chiara l'idea di accertamento. L'accertamento in materia di imposte può anche sorgere da un atto unilaterale della Amministrazione che non sia stato oggetto di ricorso, ma accompagnato dall'adesione, anche se tacita, del contribuente.

Questi sono gli unici due punti che hanno richiamato la mia attenzione lasciandomi qualche perplessità. Pure sento il dovere di aggiungere che i vantaggi derivanti ad entrambe le parti (se si possa chiamare parte lo Stato nella sua veste di accertatore di imposte) da tale provvedimento di condono sono tali che se si dovesse ritardare l'entrata in vigore del provvedimento, rinuncerei ai dubbi cui ho qui accennato e pregherei la Commissione di accogliere il provvedimento nel testo che è stato a noi inviato dal Senato.

Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dal Senato.

FALETRA. Io non interverrò nel merito del provvedimento: lo faranno altri colleghi.

PRESIDENTE. A norma di regolamento gli interventi debbono limitarsi alle parti emendate dal Senato.

FALETRA. Volevo esprimere una mia opinione sul metodo di lavoro. Io penso che l'attesa del condono sia tale da non permetterci di rinviare al Senato questo provvedimento senza sollevare delle rimostranze in verità legittime. Del resto si sa come vanno le cose in materia di condono: si finisce sempre per arrivare a delle soluzioni di compromesso. Data la situazione, pertanto, sarebbe inopportuno, come ha fatto giustamente rilevare l'onorevole Presidente, rinviare ulteriormente l'approvazione del disegno di legge.

Potremmo, però, senza procedere a modifiche del testo di legge, chiarire il pensiero della commissione attraverso un ordine del

giorno che inviti l'ufficio finanziario ad atternersi quanto più possibile ai voti espressi.

Mi auguro pertanto che i colleghi vogliano accogliere la mia richiesta.

**PRESIDENTE.** Passiamo allo svolgimento degli ordini del giorno. Il primo è quello presentato dagli onorevoli Faletra, Soliano, Trebbi, Raffaelli, Bigi e Grilli:

« La Commissione,

visto che con l'accordare le dilazioni di pagamento per le tasse, imposte, pene pecuniarie e soprattasse, si pone l'obbligo di considerare i primi versamenti ad assorbimento delle pene e soprattasse dovute;

considerato che a richiedere dilazioni di pagamento sono in prevalenza i contribuenti in non favorevoli condizioni economiche;

ritenuto che il lasciar permanere tale situazione non permetterà a questi contribuenti di poter usufruire del provvedimento di condono o, nella migliore delle ipotesi, di usufruirne in misura ridotta,

impegna il Governo

affinché impartisca precise disposizioni onde vengano considerati i versamenti effettuati in virtù delle dilazioni accordate, ad assolvimento delle tasse e imposte evase e ciò per evidenti ragioni di giustizia ».

**SOLIANO.** Questo ordine del giorno, che io spero sia senz'altro accolto dal Governo e approvato dalla Commissione, ha lo scopo di eliminare un danno che colpirebbe fatalmente una certa categoria di contribuenti. Infatti, il contribuente che chiede di essere ammesso al beneficio dei pagamenti dilazionati oltre a sottostare ai normali adempimenti (richiesta di garanzie, ecc.) assume l'impegno di pagare, prima di ogni altra cosa, le penalità, quindi la soprattassa e infine la tassa. Ne consegue che tutti coloro che si trovano in siffatta posizione, non potranno usufruire dei benefici del condono in quanto in ogni caso si troveranno ad aver già pagato tutte le quote che si riferiscono alle penalità. Penso perciò che sarebbe giusto ed opportuno fare in modo di sanare questa sperequazione mettendo gli interessati nella possibilità di usufruire del condono.

**PRESIDENTE.** Segue l'ordine del giorno degli stessi onorevoli Faletra, Soliano, Trebbi, Raffaelli, Bigi e Brillì Giovanni del seguente tenore:

« La Commissione,

tenuto conto della ristrettezza dei termini posti per l'adempimento delle condizioni (120 giorni);

considerato che un cospicuo numero di contribuenti ha per fondati motivi interposto ricorso;

ritenuto che anche questi casi debbano essere previsti affinché possano essere ammessi al beneficio del condono,

impegna il Governo

a predisporre che, con opportuni provvedimenti, tutti i ricorsi pendenti vengano definiti con celerità e comunque in tempo utile a permettere agli interessati di avvalersi del provvedimento di condono ».

L'onorevole Soliano ha facoltà di svolgerlo.

**SOLIANO.** Questo secondo ordine del giorno concerne soltanto i termini fissati dal provvedimento di condono in 120 giorni. Il contribuente si troverà nella necessità o di pagare entro questo termine la tassa evasa, oppure di non potere usufruire del condono.

**PRESIDENTE.** Si tratta di un termine tradizionale.

**SOLIANO.** Ma bisogna pur tener conto della realtà. Si tratta di operazioni lente in quanto spesso i contribuenti debbono attendere che la competente commissione del Ministero stabilisca l'entità dell'evasione. È chiaro che, ove questa comunicazione pervenisse dopo i 120 giorni, il contribuente non potrà usufruire del condono e si troverebbe di fronte all'alternativa di accettare un accertamento ingiusto e usufruire dei benefici del condono o di non accettare e pagare la penalità.

Risolvere una situazione del genere significa anche, oltre tutto, favorire gli interessi dello Stato poiché è chiaro che gli uffici delle imposte si troveranno di fronte ad una infinità di questi casi, con intralcio notevolissimo per il disbrigo delle pratiche.

A proposito di intralcio vorrei, per inciso, fare un'osservazione sulle modifiche apportate dal Senato all'articolo 2 (punti 1° e 2° del primo comma). Queste modifiche porranno in una situazione molto difficile gli uffici competenti che saranno certamente oberati di un enorme lavoro dovendo vagliare le denunce, considerato che moltissimi evasori fiscali presenteranno le denunce per poter usufruire del condono. È un problema che dovrebbe essere affrontato e risolto anche per evitare il verificarsi di una situazione un pò spinta, come molto garbatamente ha detto il nostro Presidente, per non parlare di una specie di ricatto, dato che i contribuenti saranno di fronte alla non simpatica scelta di dovere accettare gli accertamenti degli uffici o di non beneficiare del condono.

MATTEOTTI GIANCARLO. Desidero richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione su un punto che per quanto importantissimo sembra sia più o meno da tutti posto in ombra: la situazione deficitaria del nostro bilancio, tanto che il Governo ha dovuto lanciare un prestito nazionale per sopprimere alle sempre crescenti necessità sia sul piano della organizzazione, che su quello degli investimenti. Parallelamente a questo fatto, tutti dichiariamo continuamente di volere condurre una lotta a fondo contro le evasioni fiscali. Ma quali sono i risultati?

Il Governo aveva proposto un condono per gli evasori fiscali ed ecco che da tutte le parti si tende ad allargare le maglie di questo condono, in una azione di grimaldellismo contro le leggi dello Stato veramente impressionante. Mi domando se un'azione del genere sia coerente con l'impostazione fiscale da tutti — a parole — voluta e sostenuta.

ALBERTINI. Vi sono principi generali che non possono più essere discussi, poiché qui si deve trattare solo di esaminare le proposte fatte dal Senato, non il merito del provvedimento che è stato già approvato dal Parlamento.

MATTEOTTI GIANCARLO. Ma come si può dire una cosa del genere, quando con la introduzione di ordini del giorno estensivi si snatura lo spirito stesso del provvedimento?

ALBERTINI. Onorevoli colleghi, noi proponiamo di portare il condono per le violazioni alle norme tributarie in materia valutaria fino ad un massimo di 10 milioni, così come era stato stabilito nel testo approvato dalla Camera. I motivi li abbiamo già in precedenza illustrati e li ripetiamo: si tratta di un tipo di violazioni che tende a scomparire. Sanando al più presto questa situazione sarà reso anche più facile il compito dell'amministrazione fiscale, tenuto conto che si tratta di non più di una dozzina di contravventori.

Lo scopo essenziale del condono, infatti, è quello di conferire una sistemazione e la possibilità di regolarizzazione dell'evasore, attraverso la spontanea contribuzione.

Ci riserviamo, perciò, in sede di esame degli articoli di presentare alcuni emendamenti.

Anche da parte nostra, poi, vi sono notevoli perplessità sul termine di 120 giorni fissato per la definizione amministrativa degli accertamenti, che ci sembra, in effetti, troppo ristretto.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo premettere — cosa del resto

già rilevata ma che desidero sottolineare — che l'accoglimento di un emendamento, qualunque esso sia, comporterebbe il rinvio del provvedimento al Senato e quindi, per bene che vada, la sua approvazione definitiva non potrebbe avvenire prima della ripresa autunnale. E ciò perché, come i colleghi sanno, un provvedimento che ritorna da un'Assemblea all'altra — a norma di regolamento — deve essere annunciato in aula al quale deve dare l'autorizzazione ad esaminarlo in Commissione, in sede legislativa. E poiché manca in pratica la possibilità di questo annuncio avendo il Senato chiuso la propria sessione, è del tutto irrilevante ai fini dell'approvazione del provvedimento, il fatto che la Commissione competente sia ancora al lavoro o possa essere in breve convocata.

Ciò premesso, rilevo che la maggior parte degli interventi si è concentrata sull'articolo 2 e a questo proposito desidero ricordare la posizione assunta dal Governo. Chi ha avuto modo di seguire, anche attraverso la stampa, la linea di condotta del Governo in materia di condono per le evasioni alle imposte dirette, sa bene che questa linea di condotta è stata rigida. Cioè, il Consiglio dei ministri ha voluto introdurre una norma, soppressa poi dalla Commissione, secondo la quale non avrebbero potuto costituire materia di condono le infrazioni di natura civilistica commesse nei riguardi delle imposizioni dirette.

Queste erano le linee direttive del Governo in materia, all'indomani dell'entrata in vigore della nota legge Tremelloni. Si fece sempre salva la possibilità a chi aveva contestazioni pendenti con l'amministrazione di addivenire ad una sistemazione, sanando le inadempienze.

Di fronte alle continue richieste provenienti da tutti i settori del Parlamento, di procedere ad una sempre migliore organizzazione nel settore dell'imposizione diretta, riconosciuta come il tipo di imposizione maggiormente rispondente ai criteri della giustizia distributiva delle imposte, il Governo non poteva non tracciare la linea di condotta che ha tracciato.

La Camera però ha ritenuto di pronunciarsi in maniera differente, estendendo il condono notevolmente al di là dei limiti fissati dal Governo. Il Senato ora ha riproposto nuove dimensioni.

Tuttavia per quanto concerne l'articolo 2, i colleghi debbono tener presente che il testo è stato elaborato sulla falsariga del provvedimento di amnistia che, all'articolo 10, (che riguarda le condizioni per ottenere l'amni-

stia) ripete quasi testualmente il corrispondente punto di questo provvedimento.

Il parallelismo è evidente: da un lato opera l'amnistia per i reati penali; dall'altro opera il condono per le infrazioni pecuniarie di carattere civilistico.

Certi dubbi e certe perplessità che sorgono qui, avrebbero dovuto sorgere anche in quella sede: e non è detto che non siano sorti, anche se ci troviamo di fronte ad un provvedimento ormai perfetto. Ma credo che noi abbiamo il dovere di chiarirli per meglio comprendere la portata e il significato di questo provvedimento. In sostanza la condizione essenziale per godere del beneficio del condono (come per godere dell'amnistia) è che gli interessati (in questo caso i contribuenti) si facciano parte diligente. Ecco la necessità di fissare un limite di tempo: e tutti certamente ricordano i famosi 120 giorni a proposito dell'amnistia.

Un termine si impone anche nel campo dell'imposizione diretta ai fini del beneficio del condono. Si tratta di una sollecitazione nei riguardi del contribuente a sistemare la questione pendente e questo comporta l'accertamento definitivo.

Perché il condono non si applica nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2? Perché il contribuente ha già fatto una sua valutazione ed ha riconosciuto di assumere anche l'onere di pagare, definendo la partita.

L'onorevole Matteotti Giancarlo ha detto prima una cosa esatta: non è allargando le maglie del condono che si aiuta il Governo ad instaurare una sana politica fiscale.

Quindi pregherei la Commissione di volere accogliere il testo del Senato.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno debbo dire che non bisogna dimenticare che qui ci troviamo nel caso di rapporti già definiti. Noi non possiamo, con un ordine del giorno, mentre andiamo ad approvare una certa legge, che suona in un certo modo, negare il valore della legge stessa! Basti pensare che cosa significherebbe per la legge « *sic et simpliciter* », il rimborso!

Ora, è fuori dubbio che l'intonazione dell'ordine del giorno è in contrasto con la legge, con la quale si va ad amnistiare in quanto si è arrivati alla definizione esperita in sede di composizione amministrativa, ecc.

I termini sono quelli che sono; sono quelli che Camera e Senato, trattandosi del condono e dell'amnistia, hanno riconosciuto.

FALETRA. Si tratta soltanto di invitare gli uffici a sbrigare le pratiche!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ora, per tornare all'emendamento

Gaspari sui 5 o 10 milioni, io riterrei che i colleghi che lo hanno presentato non insistessero, per le ragioni già dette. Semmai, qualora lo ritenessero opportuno, potrebbero chiedere al Governo una dichiarazione in questa sede, dichiarazione formale, secondo la quale, in materia valutaria, la dizione di cui alla lettera f) dell'articolo 1: « ...non superiori a lire 5 milioni... », non impedisce che questi cinque milioni costituiscano l'abbattimento per infrazioni che sono state colpite con pene pecuniarie rappresentate da somme superiori ai cinque milioni. Il che significa che nel caso in cui si abbia un decreto del Ministero che commini una pena di 10 milioni, i primi 5 milioni s'intendono condonati per effetto di questa norma. Il Governo non ha al riguardo nulla da eccepire e fa senz'altro questa formale dichiarazione. Perché, ci si riferisce, qui, non già ad una pena pecuniaria comminata in astratto, ma inflitta in concreto, e quindi il condono si applica, nella misura di 5 milioni, anche per le somme superiori.

Io faccio senz'altro questa dichiarazione e faccio anzi rilevare che i competenti uffici anche in precedenti casi, come ad esempio in occasione del condono del 1946, in sede di applicazione della legge relativa, hanno sempre applicato questo criterio. Nel 1946, ricordo, erano previste pene non superiori alle lire 500 mila ed è sempre stato applicato il condono fino a questo importo anche per le pene che andavano al di là di questa somma. E quindi ci troviamo oggi su un piano di strettissima analogia.

PRESIDENTE. Devo comunicare che è stato presentato in questo momento un altro ordine del giorno, a firma dell'onorevole Zugno di cui do lettura:

« La VI Commissione, in relazione a quanto disposto nell'ultimo capoverso dell'articolo 2, invita il Governo a diramare istruzioni: 1°) perché debbano intendersi definiti gli accertamenti per i quali, comunque, in tutto o in parte, siano state pagate le relative pene pecuniarie e soprattasse; 2°) perché in tal caso il condono debba rimanere operante per le pene pecuniarie e soprattasse risultanti dovute alla data di entrata in vigore della presente legge ».

In altre parole, credo di dover capire questo: questa clausola « non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge », è interpretata, secondo lo spirito di questo ordine del giorno, in modo che per « definito »



si intenda il pagato. E, qualora vi fosse ancora da pagare, s'intende che la somma non corrisposta in fatto di soprattassa è condonata.

ZUGNO. Sono d'accordo con il Governo per la prima parte dell'ultimo capoverso di questo articolo 2, di subordinare cioè l'applicazione del condono all'avvenuta definizione amministrativa dell'accertamento « entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge », in quanto qui si mettono tutti i contribuenti sullo stesso piano, vale a dire i contribuenti che non abbiano soddisfatto all'obbligo otto mesi fa e gli altri, per cui quindi nello spazio-tempo c'è parità di trattamento. Per quanto riguarda, invece, la seconda parte, vale a dire gli accertamenti già definiti mi è sembrato di capire che, secondo il Governo, si tratta solo dei casi in cui non c'è più la possibilità di un'opposizione amministrativa. Devo far presente, che ci sono, ad esempio, ordinanze che fino al valore di 600 mila lire sono definitive.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Quando si parla in termini di finanza si parla soltanto per quanto riguarda l'I.G.E.; infatti, in materia di imposizione diretta, la Intendenza di finanza non c'entra.

ZUGNO. Comunque, noi creeremmo una discriminazione proprio nel tempo e nello spazio. Nel tempo, innanzitutto, perché ci sono delle contestazioni che sono avvenute un anno fa e che sono state definite, altre, invece, che sono avvenute sei mesi fa e che però verrebbero a cadere sotto l'imperio del condono; ma, anche nello spazio. In sostanza, le provincie, le quali ricevono questi accertamenti di infrazioni da parte della Guardia di finanza, sono sollecite, a volte, e notificano subito le ordinanze, ecc.; ma, ci sono dei casi in cui da anni sono giacenti gli accertamenti ma non si provvede a notificarli; in tutti questi casi vi sarebbe discriminazione tra persone che hanno avuto rilevate le infrazioni, ma che non le hanno avute notificate alla data di entrata in vigore della legge, e le altre. Quindi credo che vi sia una vera e propria discriminazione.

Ma, vorrei aggiungere un'altra cosa al riguardo: se un provvedimento divenuto definitivo lo dobbiamo escludere dal condono, allora che condono applichiamo? Il condono si applica a qualcosa che è già avvenuto. Se il ricorso non è stato notificato non c'è un accertamento e quindi teoricamente il condono non lo si può applicare. Cioè, il condono deve essere applicato su quella che è una reale infrazione, e, per essere tale, occorre che quest'ultima sia divenuta definitiva.

Quindi, mi sembra che sia impossibile poter ammettere il principio del condono e nel contempo escludere tutti i casi divenuti definitivi in senso amministrativo e per definitivi si devono soltanto ritenere i casi in cui si sia pagato in parte o tutto.

Comunque mi riservo di chiedere la votazione del mio ordine del giorno alla fine della discussione del disegno di legge.

NAPOLITANO FRANCESCO. Mi è parso di aver sentito dalle dichiarazioni del Governo che l'onorevole Sottosegretario volesse riferirsi non alle ordinanze che sono state definite in senso amministrativo, ma per le quali non è stata pagata ancora né tassa né penale, bensì che egli volesse riferirsi...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Qui, ci si riferisce però alle imposte indirette!

NAPOLITANO FRANCESCO. Allora è un altro discorso. Giacché siamo in questo campo la cosa è diversa.

Ma, a questo punto vorrei dire all'onorevole Sottosegretario se è esatto quanto io penso, cioè che se si tratta di una definizione accettata dalle parti e si è pagato regolarmente all'atto dell'ordinanza siamo d'accordo che il condono non può intervenire, ma, se si tratta di imposte indirette, in cui l'accertamento non è stato ancora definito, nel senso che non è stata pagata ancora la penale, indubbiamente il condono non interviene!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La materia dell'imposizione indiretta mi pare non dia luogo a discussione perché il Senato non ce ne obbliga; quindi dobbiamo restare nel campo dell'imposizione diretta. Ora, che cosa dice l'articolo 1? Dice che le soprattasse e pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge: che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato notificato accertamento di ufficio non ancora definito; che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per la applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita; dice ancora che sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie, sempréché nel termine di 120 giorni si ottemperi

agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Cioè l'articolo crea due situazioni diverse: una è il condono relativo alla denuncia omessa o infedele o tardiva, l'altra il condono relativo alle inadempienze o omesse formalità, diverse dalla dichiarazione. Per queste due situazioni è previsto il termine di tempo perché vi si ottemperi. Dice anche, la legge, che la definizione deve essere sollecitata: « Nei casi 1°) e 2°) del primo comma del presente articolo il condono *non* si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge... ». Perché, è chiaro, questo costituisce atto di impegno per l'Amministrazione, E, cioè, l'ipotesi è questa (se l'Amministrazione difettesse noi possiamo allora dire che sorge un caso particolare): che questa legge si rivolga prima o contemporaneamente all'Amministrazione e l'impegni a fare il suo dovere. Perché loro sanno che spesso e volentieri avviene che ad un certo momento l'accordo che qui si prescrive si potrebbe avere, ma si stenta a conseguirlo perché, anche nell'ipotesi che l'Amministrazione fosse di comprensione eccessivamente larga, un contribuente troverebbe pur sempre il modo di resistere e ritenere una pretesa eccessiva la richiesta d'imposta che, invece, l'Amministrazione considera equa. Ed allora una contestazione che si ponesse in questo campo sarebbe difficile da appianare di fronte al contribuente che vuole trovare sempre un pretesto.

Allora, la seconda parte, onorevole Zugno, è chiara. Che cosa s'intende qui? Se si tratta di soprattasse o pene pecuniarie dovute per omessa, tardiva o infedele dichiarazione, gli interessati hanno tempo 120 giorni per provvedere; se si tratta di soprattasse o pene pecuniarie comminate per altre omissioni di cui al secondo comma dell'articolo 3, queste « *ope legis* » sono condonate. Non vedo perché bisogna esitare a far diventare operante qualcosa che già esiste!

PRESIDENTE. Prendo qui la parola come relatore. Mi era parso di avere indicato nella mia breve relazione iniziale gli elementi di dubbio che dall'esame dell'ultimo comma dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, concernente le imposte dirette, mi erano sorti dei dubbi che mi sono rimasti, pur immediatamente soggiungendo che proporrò l'approvazione del testo del Senato perché, altrimenti, il desiderio della perfezione ci porterebbe poi ad ignorare le attese concrete di applicazione di questo provvedimento. L'ultimo comma del suddetto articolo introduce due

norme nuove e io le ripeto qui; la prima, in rapporto al testo del provvedimento come è stato presentato originariamente dal Governo, prevede che per poter usufruire del condono, occorre che intervenga la definizione amministrativa dell'accertamento — rispettato il termine di 120 giorni per la presentazione o della dichiarazione o della rettifica — per la cui definizione viene istituito il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge; e quindi vi sono 8 mesi di tempo tra presentazione e definizione dell'accertamento; la seconda norma prevede che il condono non si applichi per le soprattasse e pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Debbo dire che gli stessi uffici amministrativi possono richiedere del tempo!

PRESIDENTE. Ad ogni modo è previsto un anno di tempo per la definizione amministrativa dell'accertamento.

Dissi apertamente che la definizione dell'accertamento non era un atto dipendente esclusivamente da quella che era la volontà del contribuente ma poteva prestare il fianco — ipotesi che qui è peraltro meramente concettuale e non ha alcuna esemplificazione concreta! — a quella che potrebbe essere una certa posizione assunta dall'ufficio delle imposte che, per fare magari opposizione al contribuente, dicesse che non avrebbe definita la pratica. E questa ipotesi sorge dalla procedura dell'accertamento che avviene attraverso un certo modulo mediante il quale il procuratore fa la notifica: il reddito è tanto; entro la tale data è possibile ricorrere, altrimenti l'accertamento s'intende definito!

La seconda novità è questa: non si applica il condono per soprattasse, pene pecuniarie, sempre in fatto di imposte dirette dovute per accertamenti già definiti. E io chiesi: che cosa significa questo « già definiti »?

E feci anche notare che si usciva dalla vecchia concezione per cui il condono era applicabile a tutto ciò che non era stato sodisfatto, e che, in questo caso, il condono veniva escluso anche per tutti i casi non soluti anche se definiti. Dissi che era comunque libera la Commissione di valutare la cosa come meglio credesse.

Effettivamente cos'era avvenuto? Che il Governo che non aveva ritenuto, per i motivi illustrati nella relazione, di includere i casi di omessa, tardiva o infedele dichiarazione, tra i casi ammessi al beneficio del condono, qui aveva trovato modo di porre un limite, attraverso il Senato, a quella estensione che la

nostra Commissione aveva deliberato. Feci pure presente che ero incerto sul precedente che così si andava creando, ma aggiunsi anche che vi era un'attesa che, probabilmente, avrebbe consigliato il superamento di posizioni tradizionali in materia.

Non vedo qui l'onorevole Matteotti, ma devo dire che non abbiamo fatto alcun « grimaldellismo » della legge! Abbiamo soltanto svolto un'opera di perfezionamento; se si vuole, anche di estensione del testo; ma, lo abbiamo fatto proprio in armonia col proposito del Governo, indicato nell'ultima parte della relazione con la quale si accompagna il disegno di legge, dove è detto che: « Non sarà superfluo rilevare, a titolo di conclusione, che il proposto disegno di legge, mentre vuol costituire un invito ai contribuenti volenterosi a regolarizzare i propri rapporti con l'Amministrazione, varrà anche a facilitare, con conseguente apprezzabile vantaggio per l'Amministrazione stessa e per l'Erario, la definizione di una grande mole di controversie, che attualmente intralcia e rallenta notevolmente l'attività degli uffici finanziari ».

Quindi, abbiamo di fronte questa precisa dichiarazione ufficiale del Governo, che vi è un intralcio, un rallentamento notevole nell'attività normale degli uffici finanziari, e che bisogna, come si suol dire, « pulire il tavolo »! Ed è anche in funzione di questo profilo che, non « grimaldellando » il più possibile la legge, ma per « pulire il tavolo », abbiamo detto che si può accettare il disegno di legge.

Concludo quindi col proporre che siano ritirati gli emendamenti e aderisco, invece, agli ordini del giorno, nel senso della adesione che ad essi è data dal Governo e quindi, conseguentemente, aderisco anche là dove il Governo ha espresso un suo parere, anche se negativo!

GASPARI. Prendo atto delle dichiarazioni del Governo. Aggiungo che ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento in quanto al Tesoro mi erano stati espressi dubbi. Poiché anche questi dubbi sono stati fugati in me dai successivi chiarimenti avuti ancora stamane dall'onorevole Sottosegretario al tesoro, Tesauro, chiarimenti che, insieme alle affermazioni dell'onorevole Sottosegretario per le finanze, Valsecchi, in questa sede, mi tranquillizzano, per tutte queste ragioni rinuncio a presentare il mio emendamento.

Ho voluto precisare questo onde dissipare possibili equivoci. Mi sembra che ora il mio emendamento non abbia più ragione di es-

sere e questo perché i motivi per cui l'ho presentato cadono.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, accetto come opportune le considerazioni dell'onorevole Presidente cui mi associo.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'ordine del giorno parla di ipotesi di violazioni delle leggi vigenti in materia valutaria punite con sanzioni dai 5 ai 10 milioni di lire. Ma, bisogna essere logici: deve valere anche per i casi in cui si va oltre i 10 milioni. Quindi direi che bisognerebbe sostituire nel testo dell'ordine del giorno questa espressione: « ... superiori ai 5 milioni di lire... », perché deve valere anche per chi deve pagare 15, 20 milioni!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Secondo la procedura regolamentare prevista, la Commissione è chiamata a votare esclusivamente sulle modifiche apportate dal Senato, modifiche che sono tali anche nel caso di trasposizione letterale da un articolo all'altro.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

*(Sopratasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono).*

« Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, sempreché si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti o formalità che risultino omissi;

b) di tasse e imposte dirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

d) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti do-

vuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 igorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta;

g) le pene pecuniarie non superiori a lire 10 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materie valutaria ».

La Commissione Finanze e Tesoro del Senato lo ha approvato nel seguente testo:

*(Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono.)*

« Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di tasse e imposte indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione, nel termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate:

c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

d) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

e) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei tributi dovuti.

f) le pene pecuniarie non superiori a lire 5 milioni previste per le violazioni alle vigenti norme in materia valutaria;

g) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dallo articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreché, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalità che risultino omessi.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, non si può chiedere la dichiarazione di fallimento né si può disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attività lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito di imposta ».

La V Commissione permanente del Senato ha quindi soppresso il punto di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 1.

Pongo in votazione tale modificazione.

*(È approvata).*

Correlativamente a questa soppressione della lettera a), i punti indicati nel testo approvato dalla nostra Commissione con le lettere b), c), d), e) e f), diventano, nel testo approvato dal Senato, le lettere a), b), c), d) ed e).

Pongo in votazione tale modificazione.

*(È approvata).*

A questo punto, il Senato, ha soppresso la prima parte del secondo comma dell'articolo 1, trasponendola in fondo all'articolo.

Pongo in votazione questa soppressione e relativa trasposizione.

*(Sono approvate).*

Il Senato ha così modificato il testo di cui alla lettera f), già lettera g): « f) le pene pecuniarie non superiori a lire 5 milioni previste per violazioni alle vigenti norme in materia valutaria; ».

Pongo in votazione tale modifica.

*(È approvata).*

Il Senato ha quindi aggiunto la seguente lettera *g*):

« *g*) le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila »;

Pongo in votazione tale aggiunta.

(È approvata).

Il Senato ha infine aggiunto, sempre all'articolo 1, la seguente lettera *h*):

« *h*) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreché, per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalità che risultino omessi ».

Pongo in votazione tale aggiunta.

(È approvata).

Il Senato ha infine aggiunto come ultimo comma dell'articolo 1, la prima parte del secondo comma, soppresso dopo la lettera *e*) già lettera *f*), la cui trasposizione è già stata da noi approvata.

Passiamo all'articolo 2. Il testo approvato dalla nostra Commissione è il seguente:

« Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10 il condono si applica senza ripetizione dell'imposta purché i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione nello stesso termine di 120 giorni con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopracitati ».

Il testo approvato dalla V Commissione permanente del Senato è il seguente:

(Condono di soprattasse e di pene pecuniarie in materia di imposte dirette)

« Le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per omessa tardiva o infedele dichiarazione in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie sono condonate per intero, subordinatamente all'adempimento delle seguenti condizioni nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) che, nel caso di omessa dichiarazione, questa venga presentata anche se sia stato

notificato accertamento di ufficio non ancora definito;

2°) che, nel caso di infedele o tardiva dichiarazione, venga presentata domanda di definizione nella quale siano indicati gli imponibili per la applicazione del tributo, anche se sia stata notificata rettifica d'ufficio non ancora definita.

Sono condonate per intero le soprattasse e le pene pecuniarie comminate per omissione di adempimenti o di formalità, diverse dalla dichiarazione, in materia di imposte dirette ordinarie e straordinarie, sempreché, nel termine di 120 giorni indicato nel primo comma, si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi.

Nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma del presente articolo il condono non si applica se non interviene la definizione amministrativa dell'accertamento entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge; non si applica inoltre per le soprattasse e le pene pecuniarie dovute per accertamenti già definiti alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Come gli onorevoli colleghi potranno constatare, l'articolo 2 è stato completamente mutato dal Senato sia con l'aggiunta di un sottotitolo che nel testo vero e proprio. Come relatore ritengo di poter proporre alla Commissione l'approvazione del nuovo testo.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione il sotto titolo dell'articolo 2 approvato dal Senato.

(È approvata).

Pongo in votazione il nuovo testo approvato dal Senato, sostitutivo dell'articolo 2 approvato a suo tempo dalla nostra Commissione.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 3. Il testo approvato dalla nostra Commissione è il seguente:

(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).

« La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2°) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti;

3°) che, nel caso di decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, verificatasi prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e di tasse scadute e non pagate. In tale caso la decadenza si considera come non avvenuta e gli atti di dilazione continuano ad avere vigore, rimanendo ferme le garanzie reali e personali prestate.

Il condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie dovute per infrazioni relative a tasse ed imposte indirette sugli affari, qualora il pagamento di dette sopratasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute ».

La V commissione permanente del Senato ha modificato il primo comma dell'articolo sostituendo la frase: « ai tributi di cui alla lettera b) », con quella: « ai tributi di cui alla lettera a) », ed ha inoltre approvato il seguente comma aggiuntivo:

« Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purché i contribuenti provvedono a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento della formalità previste dagli articoli sopra citati ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la modifica al primo comma.

*(È approvata).*

Pongo in votazione il comma aggiuntivo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

L'articolo 3 rimane pertanto così formulato nel suo complesso:

*(Condizioni per la concessione del condono in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari).*

« La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 è subordinata all'adempimento delle seguenti condizioni, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

1°) che venga ottemperato alle formalità previste dalle singole leggi tributarie;

2°) che venga effettuato il pagamento dei tributi dovuti;

3°) che, nel caso di decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, verificatasi prima dell'entrata in vigore della presente legge, venga effettuato il pagamento delle rate di imposte e di tasse scadute e non pagate. In tale caso la decadenza si considera come non avvenuta e gli atti di dilazione continuano ad avere vigore, rimanendo ferme le garanzie reali e personali prestate.

Il condono delle sopratasse e delle pene pecuniarie dovute per infrazioni relative a tasse e dimposte indirette sugli affari, qualora il pagamento di dette sopratasse e pene pecuniarie sia stato ammesso al beneficio della dilazione, resta subordinato al tempestivo pagamento, secondo le norme stabilite con gli atti di dilazione, delle rate di imposte e di tasse ancora dovute.

Per le violazioni alle norme contenute negli articoli 13 e 31 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e nell'articolo 13 e seguenti del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, il condono si applica senza ripetizione dell'imposta, purché i contribuenti provvedano a regolarizzare la loro posizione, nello stesso termine di 120 giorni, con l'adempimento delle formalità previste dagli articoli sopra citati ».

Passiamo all'articolo 4. Il testo approvato dalla nostra Commissione è il seguente:

*(Condizione per la concessione del condono in materia di dogane e di imposte di fabbricazione).*

« La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera d) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ».

Il testo approvato dalla V Commissione permanente del Senato è il seguente:

*(Condizioni per la concessione del condono in materia di dogane e di imposte di fabbricazione e di finanza locale).*

« La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera c) dell'articolo 1 è subordinata alla condizione che vengano pagati, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diritti doganali, i diritti di

licenza e le imposte di fabbricazione ed erariali di consumo dovuti ai sensi delle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 è subordinata al pagamento dei tributi dovuti nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e per l'omissione di adempimenti o formalità alla condizione che nello stesso termine si ottemperi agli adempimenti o formalità che risultino omessi ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il nuovo sottotitolo approvato dal Senato per l'articolo 4.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il testo dell'articolo 4 approvato dal Senato, sostitutivo dell'articolo 4 già approvato dalla nostra Commissione.

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 5. Il testo già approvato dalla nostra Commissione è il seguente:

« Sono condonate e le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale non superiori a lire centomila.

La concessione del condono previsto in riferimento ai tributi di cui al precedente comma è subordinata al pagamento dei tributi stessi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Senato nella seduta del 17 luglio 1959 ne ha approvato la soppressione.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la soppressione dell'articolo 5.

*(È approvata).*

Passiamo all'articolo 6. Il testo già approvato dalla nostra Commissione è il seguente:

*(Limite temporale per l'applicazione del condono).*

« Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 dicembre 1958 ».

Il Senato ha approvato il seguente articolo sostitutivo che, con la soppressione del precedente articolo diviene articolo 5:

*(Limite temporale per l'applicazione del condono).*

« Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno a firma dei deputati Gaspari e Russo Vincenzo:

« La Commissione Finanze e tesoro della Camera, considerato lo spirito che ha informato l'approvazione del disegno di legge concernente il condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale.

impegna il Governo ad esaminare caso per caso le ipotesi di violazioni delle vigenti leggi in materia valutaria punite con sanzioni superiori ai 5 milioni di lire al fine di revocare la differenza fra la sanzione irrogata e quella condonata agli effetti della lettera f) dell'articolo 1 con la normale procedura del decreto del Ministro del tesoro, allorché dalla fattispecie debba presumersi l'assenza di deliberata volontà del responsabile di violare le norme stesse ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione, con l'avvertenza che esso ha ottenuto l'adesione del Governo e quella del Relatore.

*(È approvato).*

Passiamo al secondo ordine del giorno, a firma degli onorevoli Faletra, Soliano, Trebbi, Raffaelli ed altri. Ne dò lettura:

« La Commissione, visto che con l'accordare le dilazioni di pagamento per le tasse, imposte, pene pecuniarie e soprattasse, si pone l'obbligo di considerare i primi versamenti ad assorbimento delle pene e soprattasse dovute; considerato che a richiedere dilazioni di pagamento sono in prevalenza i contribuenti in non floride condizioni economiche;

ritenuto che il lasciar permanere tale situazione non permetterà a questi contribuenti di poter usufruire del provvedimento di condono o, nella migliore delle ipotesi, di usufruirne in misura ridotta,

impegna il Governo affinché impartisca precise disposizioni onde vengano considerati i versamenti effettuati in virtù delle dilazioni accordate, ad assolvimento delle tasse e imposte evase e ciò per evidenti ragioni di giustizia ».

Comunico che l'ordine del giorno non è stato accolto né dal Governo né dal Relatore.

SOLIANO. Mi pare che l'onorevole Rappresentante del Governo si fosse mostrato favorevole al suo accoglimento, e ciò proprio per evidenti motivi di giustizia. Ne consegue che fra i due contribuenti diversi, i quali ab-

biamo stipulato i rispettivi atti di sottomissione per pagamento dilazionato, quello che ha continuato a pagare non ha nessun beneficio mentre quello che ho sospeso i pagamenti, oltre all'utile conseguente al risparmio gode anche dei benefici di legge.

**PRESIDENTE.** Si tratterebbe di mutare il titolo di un pagamento avvenuto, cosa evidentemente molto delicata.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Ogni provvedimento di amnistia o condono o atto qualsiasi di clemenza crea di queste « ingiustizie » perché è chiaro che si usa troppo spesso della clemenza verso gente che non ha voglia di fare il proprio dovere, mentre chi lo ha fatto non beneficia del provvedimento essendo in posizione regolare. L'amnistia è un atto in se stesso, discriminatorio, e non si può correre dietro a queste conseguenze.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno Faletra ed altri.

*(Non è approvato).*

Passiamo all'altro ordine del giorno a firma dei deputati Faletra, Soliano, Trebbi, Raffaelli, Bigi e Grilli Giovanni, che si riferisce alla ristrettezza dei termini posti per l'adempimento delle condizioni necessarie per beneficiare del provvedimento. Ne dò lettura:

« La Commissione tenuto conto della ristrettezza dei termini posti per l'adempimento delle condizioni (120 giorni); considerato che un cospicuo numero di contribuenti ha per fondati motivi interposto ricorsi, ritenuto che anche questi casi debbano essere previsti affinché possano essere ammessi al beneficio del condono,

impegna il Governo

a predisporre che, con opportuni provvedimenti, tutti i ricorsi pendenti vengano definiti con celerità e comunque in tempo utile a permettere agli interessi di avvalersi del provvedimento di condono ».

Avverto che l'ordine del giorno non è stato accettato né dal Governo né dal Relatore.

**FALETRA.** Mi pare che il Governo, piuttosto che respingerlo, fosse disposto a discuterlo.

**VALSECCHI, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Il Governo nel presentare il testo dell'amnistia ha valutato a fondo gli impegni che l'Amministrazione deve assumere. Un ordine del giorno del genere di quello presentato suona sfiducia verso l'Amministrazione. D'altra parte 120 giorni di tempo concessi ad un contribuente sono più che sufficienti per consentirgli di fare il proprio dovere.

**FALETRA.** Non suona sfiducia l'ordine del giorno presentato ! Debbo far presente che tutti gli organi di stampa e gli stessi funzionari dell'Amministrazione finanziaria hanno fatto presente che gli uffici saranno sovraccarichi di pratiche. Non si capisce come possa essere considerata sfiducia una raccomandazione al Governo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'ordine del giorno.

*(Non è approvato).*

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico i risultati della votazione segreta del disegno di legge:

« Condono in materia tributaria per sanzioni non aventi natura penale » (*Modificato dalla V Commissione permanente del Senato*) (1341-B):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

e della proposta di legge:

**Senatore GIRAUDO:** « Proroga delle disposizioni della legge 12 febbraio 1958, n. 30, per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali deficitari » (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1476):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Bettoli, Bigi, Bima, Castellucci, Cossiga, Curti Aurelio, Faletra, Gaspari, Giglia, Grilli Giovanni, Longoni, Malfatti, Martinelli, Napolitano Francesco, Natali, Patrini, Pieraccini, Pigni, Radi, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, Soliano, Tantalo, Vicentini, Zugno.

**La seduta termina alle 13.30.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI